



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente -

Sent. n.sez. 2158/2025

PAOLA MASI

- Relatore -

CC - 23/06/2025

FILIPPO CASA

R.G.N. 14449/2025

ALESSANDRO CENTONZE

MARCO MARIA MONACO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale di Udine

udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Maria Francesca Loy che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 15 aprile 2024 il Tribunale di Udine, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a [REDACTED] con la sentenza emessa in data 15 novembre 2019 dal Tribunale di Udine e divenuta irrevocabile in data 10 ottobre 2023, per non avere ella ottemperato alla prescrizione a cui il beneficio era subordinato, di versare alla persona offesa, entro dieci mesi dalla irrevocabilità della sentenza, la somma di euro 18.000 a titolo di risarcimento del danno.

Il Tribunale ha respinto la richiesta della condannata di essere rimessa in termini per effettuare il versamento, che a suo dire non aveva potuto effettuare a causa della nascita di un figlio, avvenuta in data [REDACTED] ritenendo non provato che, nel lungo periodo in questione, ella si sia trovata in una incolpevole condizione di difficoltà economica, e irrilevante sotto tale profilo la mera nascita di un figlio, tenuto conto anche del fatto che la maggior parte dell'importo del risarcimento stabilito consisteva nella somma di cui la condannata si era appropriata con modi truffaldini.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [REDACTED] per mezzo del suo difensore avv. [REDACTED] articolando un unico motivo, con il quale deduce la «violazione ed erronea applicazione dell'art. 175 c.p.».

Il giudice dell'esecuzione ha errato nell'affermare che la nascita del figlio non sia sufficiente per dimostrare la temporanea impossibilità della ricorrente di provvedere al versamento della somma dovuta, essendo notorio che la gravidanza, la nascita di un figlio e il periodo *post partum* costituiscono una diminuzione della funzionalità della persona, un aumento dei costi della vita familiare e una difficoltà lavorativa, incidenti sulla possibilità di versare una somma non modesta, quale quella stabilita. La ricorrente, inoltre, è madre di tre figli minori, conviventi con lei e suo marito. La richiesta di rimessione in termini, pertanto, era legittima e ragionevole.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la sua genericità e mancanza di specificità.



2. Questa Corte ha stabilito che «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, è onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta (Fattispecie in cui l'imputato si era limitato a lamentare genericamente le sue difficoltà economiche per mancanza di reddito)» (Sez. 5, n.26175 del 04/05/2022, Rv. 283591).

Nel presente caso, la ricorrente si è limitata ad asserire di essersi trovata in difficoltà economiche a causa della nascita di un figlio, ma il ricorso non adduce alcun elemento concreto che dimostri la sua effettiva incapacità di versare il risarcimento dovuto, anche in forma rateale, e tace del tutto circa le fonti di reddito della donna, così da consentire di valutare l'effettiva incidenza, su di esse, della causa impeditiva indicata. Inoltre ella ha addotto, altrettanto genericamente, delle difficoltà lavorative conseguenti allo stato di gravidanza, ma non ha affermato neppure, e tanto meno ha dimostrato, se lavorasse o meno prima di questa. Si tratta, pertanto, di un ricorso dal contenuto del tutto generico, che rende impossibile la verifica della fondatezza delle giustificazioni fornite dalla ricorrente, ed in particolare la verifica dell'esistenza di una situazione di incapacità economica, dovuta a cause a lei non imputabili, tale da non consentirle un adempimento neppure parziale (vedi Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Rv. 267330).

La ricorrente, di fatto, si limita a chiedere una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza neppure indicare una manifesta illogicità o contraddittorietà di questa, mentre tale valutazione non è consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

3. Il ricorso, inoltre, è privo di specificità, perché non si confronta con l'affermazione dell'ordinanza, secondo cui un'ampia parte dell'importo al cui pagamento è stata subordinata la sospensione condizionale è rappresentata dalla restituzione della somma di cui la ricorrente si è illecitamente appropriata e che pertanto, costituendo un introito ulteriore rispetto ai guadagni leciti, non ha subito limitazioni dalla sopravvenuta gravidanza. L'omessa restituzione di tale somma non viene in alcun modo giustificata, neppure asserendo che essa sia stata consumata nel corso del tempo, e non viene pertanto offerta alcuna



specifica spiegazione circa la ragione del suo mancato versamento. Questa Corte, però, ha affermato che «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 giugno 2025

Il Consigliere estensore
Paola Masi

Il Presidente
Giuseppe De Marzo

